

Massimo del Pozzo – Pierpaolo Cilla

# LA GIUSTIZIA NELLA LITURGIA

Profili giuridici del culto della Chiesa

*Seconda edizione riveduta e aggiornata*

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

SUBSIDIA CANONICA 54

MANUALI

---

EDUSC

*Prima edizione* La giustizia nel culto, 2013

© Copyright 2026 – Edizioni Santa Croce s.r.l.  
Via Sabotino 2/A – 00195 Roma  
Tel. (39) 06 45493637  
[info@edusc.it](mailto:info@edusc.it)  
[www.edizionisantacroce.it](http://www.edizionisantacroce.it)

ISBN 979-12-5482-472-6

# INDICE

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <i>Abbreviazioni</i> ..... | 13 |
| INTRODUZIONE.....          | 15 |

## *Lezione I*

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| LA DIMENSIONE GIURIDICA DELLA LITURGIA .....                              | 19 |
| 1. Alla radice di un rapporto problematico .....                          | 19 |
| 2. La complessità e composizione del bene liturgico .....                 | 20 |
| 3. Il superamento dell'obsoleta prospettiva del "diritto liturgico" ..... | 22 |
| 4. L'approssimazione al concetto di diritto .....                         | 22 |
| 5. Un tentativo di approccio "alternativo" alla realtà giusliturgica..... | 24 |
| 6. La possibile incidenza del giusto nel culto.....                       | 26 |
| 6.1. Il rapporto di debito .....                                          | 26 |
| 6.2. I connotati della cosa giusta .....                                  | 28 |
| 6.3. Il "giusto posto" del giusto nel culto .....                         | 29 |
| 7. Uno sguardo alla canonistica attuale .....                             | 31 |

## *Lezione II*

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PANORAMICA STORICO-DOTTRINALE DEL RAPPORTO TRA DIRITTO E LITURGIA .....                                 | 35 |
| 1. La dimensione giuridica della liturgia nella Sacra Scrittura<br>e nella Tradizione della Chiesa..... | 35 |
| 1.1. Collegamento e continuità tra Antico e Nuovo Testamento .....                                      | 36 |
| 1.2. La conformazione liturgico-sacramentale del credo cristiano .....                                  | 38 |
| 2. Approccio introduttivo alla storia della liturgia<br>sotto il profilo del diritto .....              | 39 |
| 2.1. Il culto nello «ius antiquum» .....                                                                | 39 |
| 2.1.1. Il culto nelle origini e nella prima patristica.....                                             | 39 |
| 2.1.2. I Concili, sinodi e l'auge della patristica .....                                                | 40 |
| 2.1.3. La materia liturgica nelle prime fonti canoniche .....                                           | 41 |
| 2.1.4. La liturgia romana e le prime riforme .....                                                      | 42 |
| 2.2. Il culto nella canonistica classica .....                                                          | 43 |
| 2.2.1. Il Decreto di Graziano.....                                                                      | 44 |
| 2.2.2. Le raccolte di decretali e l'opera dei decretisti e dei decretalisti .....                       | 44 |
| 2.2.3. Considerazione di sintesi .....                                                                  | 45 |
| 2.3. Il culto nella canonistica moderna.....                                                            | 45 |
| 2.3.1. La riforma tridentina.....                                                                       | 46 |

## INDICE

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3.2. La centralizzazione romana e il limitante<br>metodo delle Istituzioni.....                  | 47 |
| 2.3.3. L'opera di codificazione.....                                                               | 48 |
| 2.3.4. Lo spontaneismo e la crisi postconciliare .....                                             | 49 |
| 3. La corretta percezione del rapporto tra diritto e liturgia<br>lungo la storia della Chiesa..... | 50 |
| 3.1. Breve sintesi concettuale del percorso compiuto .....                                         | 50 |
| 3.2. Indicazioni metodologiche ed ermeneutiche<br>circa la pienezza del bene liturgico .....       | 52 |

### *Lezione III*

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I FONDAMENTI ECCLESIOLOGICI DELLA LITURGIA.....                                                | 55 |
| 1. L'ecclesialità: nota costitutiva della liturgia .....                                       | 55 |
| 2. Breve inquadramento degli insegnamenti<br>conciliari «de re liturgica».....                 | 56 |
| 2.1. Contenuto della «Sacrosanctum Concilium» .....                                            | 56 |
| 2.2. Considerazioni generali sul documento.....                                                | 57 |
| 2.3. Principi ispiratori della riforma.....                                                    | 59 |
| 3. L'impostazione ecclesiologicala emersa dal Concilio Vaticano II .....                       | 60 |
| 3.1. I principali elementi concettuali della dottrina «de Ecclesia» .....                      | 60 |
| 3.2. Alcuni sviluppi successivi .....                                                          | 64 |
| 3.3. La liturgia terrena come azione dell'intera Chiesa<br>nella sua struttura gerarchica..... | 66 |

### *Lezione IV*

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| SGUARDO SOMMARIO ALLE FONTI LEGISLATIVE UNIVERSALI ..... | 69 |
| 1. Un primo approccio al sistema normativo.....          | 69 |
| 2. Una sorta di «Corpus iuris canonici» moderno.....     | 70 |
| 2.1. Il Codice latino del 1983.....                      | 71 |
| 2.2. Il Codice orientale del 1990 .....                  | 75 |
| 2.3. La cost. ap. «Praedicate Evangelium» (2022).....    | 76 |

### *Lezione V*

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| LE RELAZIONI GIURIDICHE LITURGICHE .....                                  | 83 |
| 1. I fondamenti della relazione di giustizia .....                        | 83 |
| 2. Il culto liturgico come bene giuridico .....                           | 84 |
| 2.1. L'oggetto della liturgia .....                                       | 85 |
| 2.2. La consistenza giuridica della «res liturgica».....                  | 86 |
| 2.3. I sacramenti quali beni giuridici e cause di effetti giuridici ..... | 87 |
| 2.4. Il giusto equilibrio tra le dimensioni della liturgia .....          | 90 |
| 2.5. Caratteristiche comuni del bene giuridico liturgico .....            | 92 |

## INDICE

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. Il bene giusliturgico nelle relazioni di giustizia.....          | 94  |
| 3.1. La liturgia come diritto-dovere della Chiesa istituzione ..... | 94  |
| 3.2. La liturgia come diritto-dovere dei fedeli .....               | 96  |
| 3.3. La liturgia come diritto-dovere dei ministri sacri.....        | 100 |

### *Lezione VI*

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| L'ORGANISMO SACRAMENTALE .....                               | 103 |
| 1. Il fulcro della comunione ecclesiale.....                 | 103 |
| 2. L'unitarietà dell'economia sacramentale .....             | 104 |
| 3. La relazione giuridica sacramentale in generale .....     | 106 |
| 3.1. L'indisponibilità del bene sacramentale .....           | 107 |
| 3.2. Il contenuto del rapporto: venerazione e diligenza..... | 110 |
| 3.3. Il diritto di ricevere i sacramenti .....               | 112 |
| 3.4. Il dovere di amministrare i sacramenti.....             | 114 |
| 3.5. La disciplina della «communicatio in sacris».....       | 118 |

### *Lezione VII*

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| IL BATTESIMO .....                                                                                              | 125 |
| 1. La necessità del battesimo .....                                                                             | 125 |
| 2. Le caratteristiche del segno sacramentale .....                                                              | 128 |
| 3. Gli agenti della celebrazione .....                                                                          | 131 |
| 4. Il contesto ambientale del rito .....                                                                        | 134 |
| 5. Alcune questioni giusliturgiche di particolare attualità.....                                                | 137 |
| 5.1. Il senso della dilazione del battesimo per la mancata speranza<br>di educazione cattolica del bambino..... | 137 |
| 5.2. L'ingiusto ritardo nell'amministrazione del battesimo.....                                                 | 139 |
| 5.3. Le carenze nella preparazione e disposizione degli agenti .....                                            | 139 |
| 5.4. Le insufficienze materiali e ambientali.....                                                               | 141 |
| 5.5. La tutela del nome cristiano.....                                                                          | 142 |
| 5.6. La completezza dell'annotazione .....                                                                      | 143 |

### *Lezione VIII*

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| LA CONFERMAZIONE .....                                | 145 |
| 1. Il segno della maturità cristiana.....             | 145 |
| 2. Le disposizioni del confermando .....              | 148 |
| 3. La ministerialità nella confermazione.....         | 150 |
| 4. Alcuni punti giuridico-pastorali problematici..... | 152 |
| 4.1. La desuetudine e il ritardo della ricezione..... | 152 |
| 4.2. La "vitalità spirituale" del confermando .....   | 153 |
| 4.3. L'età adatta per ricevere il sacramento .....    | 155 |

## INDICE

### *Lezione IX*

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| LA SANTISSIMA EUCARESTIA.....                                | 159 |
| 1. La centralità eucaristica nell'economia sacramentale..... | 159 |
| 2. Il dover essere costitutivo della comunità.....           | 162 |
| 3. La celebrazione eucaristica .....                         | 165 |
| 4. La distribuzione della Comunione.....                     | 169 |
| 5. La venerazione della Presenza eucaristica .....           | 173 |
| 6. Alcune questioni giusliturgiche attuali.....              | 176 |
| 6.1. La perniciosità dell'abusività minuta .....             | 177 |
| 6.2. La promozione delle disposizioni necessarie .....       | 178 |
| 6.3. L'inadempimento del precetto festivo e pasquale .....   | 180 |
| 6.4. La forma e la lingua della celebrazione.....            | 182 |

### *Lezione X*

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LA PENITENZA .....                                                              | 185 |
| 1. La penitenza tra misericordia divina e giustizia ecclesiale.....             | 185 |
| 2. La necessità, la discrezione e la libertà della seconda giustificazione..... | 187 |
| 3. La struttura giudiziale dell'azione .....                                    | 190 |
| 4. Il ministro e i principali obblighi relativi al sacramento .....             | 193 |
| 5. Questioni di rilievo giusliturgico.....                                      | 198 |
| 5.1. L'assiduità alla confessione .....                                         | 198 |
| 5.2. L'abuso nelle assoluzioni collettive.....                                  | 200 |
| 5.3. Il luogo e la sede appropriati .....                                       | 202 |
| 5.4. Il diniego o la dilazione dell'assoluzione.....                            | 205 |
| 5.5. La contiguità fisica dell'azione .....                                     | 206 |

### *Lezione XI*

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| L'UNZIONE DEGLI INFERMI .....                               | 207 |
| 1. Il diritto alla consolazione dello Spirito.....          | 207 |
| 2. L'azione sacramentale .....                              | 210 |
| 3. Le condizioni soggettive .....                           | 211 |
| 4. Problemi giuspastorali attuali .....                     | 213 |
| 4.1. Il rischio della "secolarizzazione" del trapasso.....  | 214 |
| 4.2. L'opportunità e inopportunità della reiterazione ..... | 215 |

### *Lezione XII*

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| L'ORDINE .....                                                | 219 |
| 1. Giuridicità e peculiarità del sacramento dell'ordine ..... | 219 |
| 2. Il sacramento strutturante la comunione ecclesiale .....   | 221 |
| 3. L'imposizione delle mani del Vescovo.....                  | 224 |
| 4. Le condizioni soggettive .....                             | 227 |

## INDICE

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 5. Alcune problematiche d'interesse giuspastorale..... | 231 |
| 5.1. Il discernimento vocazionale .....                | 231 |
| 5.2. La formazione sacerdotale.....                    | 233 |
| 5.3. Il dono del celibato sacerdotale .....            | 235 |
| 5.4. L'impossibilità dell'ordinazione femminile .....  | 237 |

### *Lezione XIII*

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| IL MATRIMONIO .....                                                   | 239 |
| 1. Il matrimonio tra natura e grazia.....                             | 239 |
| 2. L'essenza giuridica del matrimonio .....                           | 242 |
| 3. Cenni sugli elementi essenziali del matrimonio.....                | 246 |
| 4. La forma del matrimonio .....                                      | 247 |
| 5. Talune questioni giusliturgiche odierne .....                      | 250 |
| 5.1. L'accesso alle nozze e la preparazione dei coniugi.....          | 251 |
| 5.2. L'inculturazione e la "mondanizzazione" della celebrazione ..... | 254 |
| 5.3. Le cause di nullità e di separazione matrimoniale .....          | 257 |

### *Lezione XIV*

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| I SACRAMENTALI E ALTRE CELEBRAZIONI LITURGICHE .....        | 261 |
| 1. Gli aiuti spirituali della Chiesa .....                  | 261 |
| 2. La relazione giusliturgica inerente ai sacramentali..... | 263 |
| 2.1. L'oggetto.....                                         | 263 |
| 2.2. Il ministro.....                                       | 264 |
| 2.3. Il beneficiario .....                                  | 266 |
| 3. La costituzione e la disciplina dei sacramentali .....   | 266 |
| 4. Alcune fattispecie celebrative particolari .....         | 269 |
| 4.1. Le esequie ecclesiastiche .....                        | 269 |
| 4.2. Il culto dei santi e le processioni.....               | 274 |
| 4.3. La professione dei voti .....                          | 275 |
| 4.4. Gli esorcismi .....                                    | 276 |

### *Lezione XV*

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| LA LITURGIA DELLE ORE .....                                               | 279 |
| 1. La promozione del significato culturale della «Liturgia horarum» ..... | 279 |
| 2. La natura giuridica dell'obbligo celebrativo .....                     | 281 |
| 3. La relazione giusliturgica inerente all'ufficio divino .....           | 282 |
| 3.1. Il titolo del dovere e i soggetti coinvolti .....                    | 283 |
| 3.2. La misura del giusto .....                                           | 285 |
| 3.2.1. L'integrità.....                                                   | 285 |

## INDICE

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 3.2.2. La tempestività .....           | 287 |
| 3.2.3. La forma della prestazione..... | 287 |
| 4. La gravità dell'obbligo .....       | 288 |

### *Lezione XVI*

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| LA SPAZIALITÀ LITURGICA..... | 291 |
|------------------------------|-----|

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 1. La concezione cristiana dello spazio .....          | 291 |
| 2. La nozione normativa di "luogo sacro" .....         | 293 |
| 3. Le fattispecie codiciali .....                      | 296 |
| 3.1. Le chiese e i santuari .....                      | 296 |
| 3.2. Gli oratori e le cappelle private .....           | 299 |
| 3.3. I cimiteri .....                                  | 300 |
| 4. I luoghi della celebrazione «sub specie iuris»..... | 300 |
| 5. I principali luoghi della celebrazione.....         | 302 |
| 5.1. L'altare.....                                     | 303 |
| 5.2. Il tabernacolo.....                               | 307 |
| 5.3. La custodia degli oli sacri .....                 | 311 |
| 5.4. La sede.....                                      | 312 |
| 5.5. L'ambone.....                                     | 313 |
| 5.6. Il fonte battesimale .....                        | 314 |
| 5.7. Il confessionale.....                             | 316 |

### *Lezione XVII*

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| LA MATERIALITÀ GIUSLITURGICA ..... | 319 |
|------------------------------------|-----|

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Le cose nel linguaggio dei segni .....                        | 319 |
| 2. La nozione di cose sacre .....                                | 321 |
| 3. La relazione giusliturgica «cum fundamento in re sacra» ..... | 323 |
| 4. I principali oggetti della celebrazione .....                 | 326 |
| 4.1. I vasi sacri .....                                          | 326 |
| 4.2. I libri liturgici.....                                      | 328 |
| 4.3. I paramenti e le vesti liturgiche .....                     | 330 |
| 4.4. I lini e le tovaglie.....                                   | 332 |
| 4.5. Le suppellettili sacre.....                                 | 334 |
| 4.6. Le immagini e le reliquie.....                              | 335 |

### *Lezione XVIII*

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| LA TEMPORALITÀ GIUSLITURGICA ..... | 339 |
|------------------------------------|-----|

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. La storicità dell'economia salvifica.....                      | 339 |
| 2. Il fattore temporale nel culto .....                           | 340 |
| 3. Una dimensione qualificante della relazione giusliturgica..... | 342 |

## INDICE

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4. L'influenza del fattore temporale nell'aggiornamento<br>delle persone e nella conservazione delle cose ..... | 343 |
| 5. La rilevanza normativa del tempo sacro .....                                                                 | 345 |
| 6. Il rispetto del tempo celebrativo .....                                                                      | 347 |
| 6.1. Il tempo festivo .....                                                                                     | 348 |
| 6.1.1. Il precetto domenicale.....                                                                              | 349 |
| 6.1.2. Il precetto pasquale .....                                                                               | 350 |
| 6.2. Il tempo penitenziale.....                                                                                 | 351 |
| 6.2.1. Il digiuno .....                                                                                         | 353 |
| 6.2.2. L'astinenza.....                                                                                         | 354 |
| 6.2.3. Le altre opere penitenziali.....                                                                         | 356 |
| 6.3. Il tempo feriale .....                                                                                     | 357 |

### *Lezione XIX*

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LA PROMOZIONE E LA TUTELA DI CIÒ CHE È GIUSTO IN CAMPO LITURGICO .....        | 359 |
| 1. La realizzazione del giusto .....                                          | 359 |
| 1.1. L'adempimento spontaneo del giusto .....                                 | 360 |
| 1.2. L'imposizione autoritativa del dovuto .....                              | 360 |
| 2. L'abuso come forma di ingiustizia.....                                     | 361 |
| 2.1. Sfere di valutazione giuridica dell'attività culturale.....              | 363 |
| 2.2. La qualificazione degli abusi liturgici.....                             | 364 |
| 3. La partecipazione attiva dei fedeli nella difesa del sacro.....            | 366 |
| 4. Il compito istituzionale della Gerarchia nella tutela della liturgia ..... | 369 |
| 4.1. Gli obblighi qualificati di custodia .....                               | 370 |
| 4.2. I soggetti istituzionalmente preposti alla salvaguardia del culto.....   | 370 |
| 5. La natura dei rimedi .....                                                 | 373 |
| 5.1. Il controllo amministrativo.....                                         | 374 |
| 5.2. Le pene .....                                                            | 376 |
| 6. La tutela penale .....                                                     | 377 |
| 6.1. Le fattispecie più rilevanti .....                                       | 379 |
| 6.2. Le competenze dell'Ordinario .....                                       | 382 |
| 6.3. Le competenze del Dicastero per la Dottrina della Fede .....             | 384 |

### *Lezione XX*

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| IL BUON GOVERNO AL SERVIZIO DELLA LITURGIA.....                | 387 |
| 1. Identità e titolarità della potestà di governo.....         | 387 |
| 2. Le competenze legislative in materia liturgica .....        | 389 |
| 2.1. Il primato normativo della Sede Apostolica .....          | 391 |
| 2.2. La funzione legislativa del Vescovo diocesano .....       | 392 |
| 2.3. L'attività disciplinare delle Conferenze episcopali ..... | 393 |

## INDICE

|                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3. L'amministrazione ecclesiastica al servizio del culto.....                                   | 395     |
| 3.1. Quadro giuridico della funzione amministrativa<br>in ambito liturgico .....                | 395     |
| 3.2. Strumenti amministrativi al servizio della prassi liturgica .....                          | 397     |
| 4. La funzione giudiziaria a tutela della vita liturgica .....                                  | 401     |
| 4.1. Giurisdizione ecclesiastica e protezione del culto .....                                   | 401     |
| 4.2. Garanzie giuridiche e rimedi penali .....                                                  | 402     |
| 5. La responsabilità formativa sulla vita liturgica .....                                       | 403     |
| 5.1 Il «munus docendi» nella formazione di una coscienza liturgica .....                        | 403     |
| 5.2. La responsabilità mistagogica del Vescovo<br>nella Chiesa particolare.....                 | 405     |
| 5.3. L'ermeneutica della riforma come criterio formativo .....                                  | 406     |
| 6. La custodia e la promozione della liturgia .....                                             | 408     |
| 6.1. Prevenzione e discernimento nella custodia<br>della sacra liturgia .....                   | 408     |
| 6.2. Collaborazione gerarchica e principio di sussidiarietà<br>nella disciplina liturgica ..... | 410     |
| 6.3. Corresponsabilità liturgica e partecipazione attiva .....                                  | 412     |
| <br>BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE.....                                                                | <br>415 |
| BIBLIOGRAFIA GIUSLITURGICA DEGLI AUTORI.....                                                    | 421     |

# ABBREVIAZIONI

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| AAS              | <i>Acta Apostolicae Sedis</i>                                          |
| AG               | decr. <i>Ad Gentes</i> (Concilio Ecumenico Vaticano II)                |
| ap.              | apostolico/a                                                           |
| art.             | articolo                                                               |
| can.             | canone                                                                 |
| CCE              | <i>Catechismus Catholicae Ecclesiae</i>                                |
| CE               | <i>Caeremoniale Episcoporum</i> (ed. typ. 1984)                        |
| CEI              | Conferenza Episcopale Italiana                                         |
| CIC              | <i>Codex Iuris Canonici</i> 1983                                       |
| CIC 17           | <i>Codex Iuris Canonici</i> 1917                                       |
| CCEO             | <i>Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium</i> (1990)                    |
| c.d.             | cosiddetto/a, cosiddetti                                               |
| CD               | decr. <i>Christus Dominus</i> (Concilio Ecumenico Vaticano II)         |
| CN               | lett. <i>Communione notio</i> (CDF)                                    |
| Compendio CCC    | Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica                        |
| cost. ap.        | costituzione apostolica                                                |
| DC               | istr. <i>Dignitas Connubii</i>                                         |
| DCE              | lett. enc. <i>Deus caritas est</i> (Benedetto XVI)                     |
| <i>De bened.</i> | <i>Rituale Romanum, De benedictionibus</i> (ed. typ. 1985)             |
| DI               | dich. <i>Dominus Iesus</i>                                             |
| dich.            | Dichiarazione                                                          |
| DV               | cost. <i>Dei Verbum</i> (Concilio Ecumenico Vaticano II)               |
| EM               | istr. <i>Eucharisticum mysterium</i> (Congr. dei Riti)                 |
| es.              | esempio                                                                |
| es. ap.          | esortazione apostolica                                                 |
| FC               | es. ap. <i>Familiaris consortio</i> (Giovanni Paolo II)                |
| GS               | cost. <i>Gaudium et spes</i> (Concilio Ecumenico Vaticano II)          |
| ID               | istr. <i>Inaestimabile donum</i> (S. Congr. Sacramenti e Culto divino) |

## ABBREVIAZIONI

|             |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IGMR        | <i>Institutio Generalis Missalis Romani</i>                                                             |
| IGLH        | <i>Institutio Generalis de Liturgia horarum</i>                                                         |
| IO          | istr. <i>Inter Oecumenici</i> (S. Congr. dei Riti)                                                      |
| istr.       | istruzione                                                                                              |
| lett.       | lettera                                                                                                 |
| lett. ap.   | lettera apostolica                                                                                      |
| lett. circ. | lettera circolare                                                                                       |
| lett. enc.  | lettera enciclica                                                                                       |
| LG          | cost. <i>Lumen gentium</i> (Concilio Ecumenico Vaticano II)                                             |
| m.p.        | lett. ap. <i>motu proprio</i>                                                                           |
| n.          | numero                                                                                                  |
| nt. espl.   | nota esplicativa                                                                                        |
| OBP         | <i>Rituale Romanum, Ordo Baptismi parvulorum</i> (ed. typ. alt. 1986)                                   |
| ODEA        | <i>Pontificale Romanum, Ordo dedicationis ecclesiae et altaris</i> (ed. typ. 1977)                      |
| OE          | decr. <i>Orientalium Ecclesiarum</i> (Concilio Ecumenico Vaticano II)                                   |
| OICA        | <i>Rituale Romanum, Ordo initiationis christianae adultorum</i> (ed. typ. em. 1974)                     |
| OT          | decr. <i>Optatam totius</i>                                                                             |
| PB          | cost. ap. <i>Pastor bonus</i>                                                                           |
| PE          | <i>Praedicate Evangelium</i>                                                                            |
| PO          | decr. <i>Presbyterorum Ordinis</i> (Concilio Ecumenico Vaticano II)                                     |
| RCCE        | <i>Rituale Romanum, De sacra communione et cultu mysterii eucharistici extra Missam</i> (ed. typ. 1973) |
| RS          | istr. <i>Redemptionis Sacramentum</i> (CCDDS)                                                           |
| SC          | cost. <i>Sacrosanctum Concilium</i> (Concilio Ecumenico Vaticano II)                                    |
| SaC         | es. ap. <i>Sacramentum caritatis</i> (Benedetto XVI)                                                    |
| S. Th.      | <i>Summa Theologiae</i>                                                                                 |
| UR          | decr. <i>Unitatis Redintegratio</i> (Concilio Ecumenico Vaticano II)                                    |

## INTRODUZIONE

La giustizia nella liturgia indica il *contenuto essenziale dell'opera*: la dimensione giuridica del culto esprime ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale. La concezione classica dello *ius* (greco-romano-scolastica) identifica infatti il diritto con l'oggetto della giustizia o con la cosa dovuta (la *ipsa res iusta* di S. Tommaso). L'esplorazione in chiave realista della giuridicità liturgica cerca quindi di enucleare la spettanza nella sostanzialità del culto pubblico della Chiesa più che nelle regole o nell'ordinamento. La trattazione mira dunque a evidenziare e analizzare i profili di doverosità intersoggettiva intrinseci ai beni liturgici (i sacramenti, la liturgia delle ore, i sacramentali, ecc.). Non è possibile chiaramente considerare il fenomeno giuridico prescindendo dall'apparato legislativo e disciplinare inerente al culto. L'obbligato riferimento all'aspetto normativo (i canoni e le altre prescrizioni o consuetudini) parte però dalla consapevolezza che si tratta di elementi secondari o derivati dalla realtà sottostante (la *lex* costituisce appunto la misura del giusto). Conseguenza dell'impostazione giusrealista seguita è che il ruolo del giurista non è solo quello di conoscere le leggi e interpretare il dettato normativo, ma principalmente quello di discernere e determinare il diritto nel singolo caso.

Al di là del riferimento principale in senso oggettivo (ciò che è giusto), è utile richiamare anche l'*aspetto soggettivo* della virtù (chi è giusto). Se la giustizia – secondo la definizione tradizionale – è la *constans et perpetua voluntas suum cuique tribuendi*, nell'attribuzione del dovuto appare determinante non solo il riconoscimento della spettanza ma la concreta disposizione dell'agente (voler dare il suo di ciascuno). La promozione della dignità del culto implica il concorso delle persone giuste. La sensibilità e l'attenzione non sempre scontata per il profilo obbligatorio dovrebbe connotare il retto atteggiamento dei fedeli nei confronti del patrimonio culturale. Come considereremo, la carenza di propensione e preparazione giusliturgica del popolo e dei pastori spesso inficia la fecondità dell'azione sacra. Queste pagine vorrebbero pertanto contribuire a far maturare il senso della giustizia in tutti gli operatori ecclesiali. Oltre che "dare il giusto", e quasi come condizione

previa, bisogna desiderare di “essere giusti”. La giustizia nel culto può indicare insomma l’atteggiamento di colui che ha sviluppato un abito stabile di virtù in riferimento al rispetto del bene comune liturgico.

L’*intento principale* del presente scritto è pertanto *educativo e formativo*. Pare utile allora esporre l’ideale “bussola assiologica” che ha ispirato questo lavoro e che può guidare i discenti nella ricostruzione dei profili di giustizia insiti nella liturgia della Chiesa. I principali capisaldi di un valido approccio alla materia giusliturgica ci paiono riconducibili a *quattro punti*: 1) il *realismo metafisico*, 2) il *rigore tecnico*, 3) la *sapienza pastorale* e 4) l’*attenzione spirituale*. Queste quattro coordinate guidano la cultura della scienza canonica in generale, ma trovano una spiccata applicazione nell’ambito culturale in ragione dell’essenzialità salvifica del patrimonio liturgico. La preoccupazione per la promozione del fervore e della pietà dei fedeli (pastori e popolo) ad esempio non può essere avulsa dall’orizzonte del giurisperito. Non è possibile inoltre cogliere la giuridicità del sacro senza rendersi conto della decisiva valenza simbolica e misterica di tale realtà. La coerenza e la serietà metodologica (la c.d. purezza metodologica formale) insomma non inaridisce o “anestetizza” l’opera del canonista. Alla qualifica sminuente e penalizzante di “tecnico della norma” (non troppo lontana dall’immaginario collettivo) ci sembra bisogna sostituire quella ben più impegnativa di “garante dell’ordine sociale giusto del popolo di Dio in preghiera”. Interessa rilevare però che l’*approccio ontologico* è decisivo per cogliere l’integrità e la pienezza del bene. Il magnete della bussola non può che essere rappresentato dalla *rispondenza alla realtà soprannaturale del dato*. Il contenuto del sapere prudente insomma supera ampiamente la mera correttezza tecnica e metodologica. La compresenza dei quattro pilastri elencati (realismo metafisico, rigore tecnico, sapienza pastorale e attenzione spirituale), ci pare che possa garantire l’armonica esplorazione della *res liturgica sub specie iusti*, ma l’imprescindibile presupposto resta l’apprensione della nozione di diritto come ciò che è giusto.

\* \* \*

Questo volume costituisce *una versione rivista e aggiornata* del manuale *La giustizia nel culto* pubblicato nel 2013. Pierpaolo Cilla ha realizzato un triplice intervento sull’opera originaria: ha innanzitutto snellito l’impianto complessivo del testo, ha quindi aggiornato i contenuti in conformità alle nuove normative canoniche e liturgiche intervenute

negli ultimi anni, e ha infine arricchito l'intera trattazione con un apparato critico e bibliografico, pensato per offrire al lettore strumenti per ulteriori approfondimenti. Il suo contributo personale si è inoltre concretizzato nell'inserimento di due nuovi capitoli: la lezione V dedicata al tema della relazione giuridica liturgica e la lezione XX incentrata sui principi e sulle azioni del governo ecclesiastico in ambito liturgico. La proficua collaborazione tra gli autori ha così permesso di offrire una lettura più calibrata e coerente con gli sviluppi recenti, mantenendo al contempo l'impostazione teorica e l'approccio sistematico che contraddistinguevano l'edizione originaria.

Questo lavoro non ha la pretesa di essere un manuale (un testo divulgativo ma esauriente) né men che meno un trattato (un'esposizione sistematica e completa di un certo livello). Resta un *sussidio didattico* per lo studio e l'assimilazione dei contenuti del corso. Sembra infatti un atto di giustizia e di riguardo dotare i discenti di un ausilio e supporto alla spiegazione orale. In questa linea si è preferito qualificare come lezioni (e non come capitoli) le principali partizioni del volume onde evidenziare il diretto collegamento con l'attività d'insegnamento da cui nasce e che vorrebbe integrare. Più che fornire nozioni o compiute classificazioni e spiegazioni, l'opera ha l'ambizione di contribuire a far pensare e ragionare i "non giuristi di professione" circa l'estensione e la portata della doverosità del culto. La *preoccupazione epistemologica* appare allora molto importante e quasi determinante: la trasmissione del sapere non può fare a meno della condivisione del criterio ermeneutico.

L'esposizione cerca di presentare il tema giusliturgico con un'ampia e articolata visione d'insieme, senza però il necessario approfondimento e sviluppo esegetico. L'aspirazione alla complessività (non certo alla completezza o esaustività dei singoli elementi) mira ad affrontare i diversi aspetti della celebrazione nella consapevolezza della congenita limitatezza della trattazione. La dimensione giuridica della liturgia appare, per così dire, a "tutto tondo", ma senza i dettagli o le finiture. L'espressione "profili" ben può individuare allora il carattere di abbozzo o di schizzo dell'opera. La progressività della conoscenza d'altronde spinge ad anteporre l'apprensione dei principi costitutivi e delle linee generali allo studio dello specifico e del particolare. Le venti lezioni che compongono il testo sviluppano un percorso organico che si apre con un inquadramento *ontologico, storico ed ecclesiologico*

dell'influenza del diritto nella liturgia. Si passa quindi all'analisi della consistenza e degli elementi della *relazione giuridico-liturgica* e specialmente dei *beni di rilevanza giusliturgica*, quali l'organismo sacramentale, i sacramentali e le altre celebrazioni liturgiche, fino ad approfondire le dimensioni spaziale, temporale e materiale del culto. Il volume si conclude con una riflessione sulla promozione e tutela del giusto in ambito liturgico e sul ruolo del governo ecclesiastico a servizio della sacra liturgia.

Una carenza è l'impostazione prevalentemente latina e un po' "eurocentrica" (soprattutto per quanto attiene alle considerazioni di carattere pastorale) del tema. L'universalità di un'Università pontificia allarga gli orizzonti dei docenti e offre spunti vari e stimolanti. La viva curiosità e la tendenziale apertura forse non basta a colmare il deficit di esperienza e di prassi di altri luoghi (si pensi alla situazione africana, asiatica e di tante zone di recente evangelizzazione), lo scritto risente probabilmente dell'origine e della limitata conoscenza degli autori. A maggior ragione l'attenzione alla codificazione e tradizione orientale è piuttosto scarsa; una compiuta integrazione del profilo rituale richiederebbe un ampliamento che supera le conoscenze e gli intenti del presente lavoro. La riflessione è focalizzata sul rito romano, ma buona parte delle considerazioni comunque valgono o possono estendersi *mutatis mutandis* ad altre appartenenze culturali.

«Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto...» (Mt 1,19). Il custode della Santa famiglia e il Patrono della Chiesa universale ci aiuti a difendere e rispettare sempre l'integrità e lo splendore della Sposa di Cristo che rifulge nel mistero del culto.

*Gli Autori*

## Lezione I

# LA DIMENSIONE GIURIDICA DELLA LITURGIA

### 1. ALLA RADICE DI UN RAPPORTO PROBLEMatico

Diritto e liturgia vivono attualmente una fase delicata del loro *bimillenario rapporto*. Tra i *cultori della scienza liturgica* vi è spesso scetticismo e riserva nei confronti del possibile apporto della componente giuridica allo *splendor veritatis*. Tra i *canonisti* si nota un certo astensionismo nella trattazione del *munus sanctificandi Ecclesiae* e nell'approfondimento delle questioni liturgiche. Alla scarsità quantitativa si aggiunge un'insufficienza qualitativa: manca un approfondimento che superi la prospettiva esegetica del testo legale. La dimensione di giustizia del culto si riduce all'esame della disposizione normativa.

La diffidenza e la tensione riscontrabili nel momento presente sembrano avere: 1) sentite *premesse storiche* e 2) profonde *ragioni concettuali*.

1) *L'eredità del giuridismo postridentino* ha compromesso l'affidabilità della canonistica. Nella concezione ecclesiologica preconciliare, l'enfaticizzazione del fattore giuridico ha segnato un'involuzione dello spirito liturgico. Il movimento liturgico ha dovuto così superare l'ostacolo della mentalità giuridicista. Nel post-concilio, la grave "crisi d'identità del diritto canonico" ha portato a un ampio "antigiuridismo" ideologico e pratico. Lo *ius* non ha ancora recuperato il giusto ruolo nelle scienze sacre e l'intrinseca razionalità del diritto risulta tuttora sbiadita.

2) Al difetto d'intesa e di comunicazione si aggiunge un *limite d'impostazione e di conoscenza*. La nozione di diritto risulta impoverita e quasi svuotata di contenuto. Il diritto non è concepito come una "parte della realtà liturgica" ma solo come una "forma di governo". La concezione estrinseca dello *ius* tradisce l'essenza del fenomeno

giuridico. Anche la risorgente invocazione dello strumento legale non corregge la distorsione del sistema. La contestazione dell'ordine della giustizia ha condotto a uno spontaneismo anarchico i cui effetti sono stati denunciati anche da Benedetto XVI. Ben venga il desiderio di maggior rigore, ma il semplice riordino non basta a cancellare l'errore. Gli abusi indicano un *deficit* del *sensus iustitiae* nel popolo di Dio oltre che un limite d'effettività dell'autorità. Il problema di fondo resta lo smarrimento dell'*essenza del diritto*, ovvero la priorità del giusto rispetto alla legge.

L'attribuzione del dovuto assicura il rispetto della norma ma non sempre viceversa. Il passaggio dallo *ius quia iussum* allo *ius quia iustum* segna la ricerca dell'autentico fondamento del dover essere e il ritorno alla razionalità del giusto. Paradossalmente l'unico punto di effettiva convergenza tra canonisti e liturgisti sembra concernere l'appiattimento legalistico della nozione giuridica fondamentale. L'"idea di diritto" coincide con l'apparato normativo. Per ristabilire la sinergia tra i due approcci occorre *riscoprire l'essenza realista della giuridicità canonica* e riconoscere *la natura intrinseca della giustizia rispetto al culto*. Il diritto non è una sovrastruttura nella celebrazione del mistero pasquale, ma una dimensione integrante di tale realtà. Se il giurista non è il tecnico della norma ma il garante dell'ordine sociale giusto, interessa esplorare la ricchezza del bene giusliturgico esistente. Questa sarà la prospettiva e l'obiettivo di questo corso.

## 2. LA COMPLESSITÀ E COMPOSIZIONE DEL BENE LITURGICO

Avendo accennato a una spiegazione del sospetto o dell'ostilità della scienza liturgica nei confronti del sapere canonico, è necessario chiarire la "*limitata*" portata del fattore giuridico e la necessità di una visione completa dell'oggetto. La lezione del Concilio Vaticano II è stata quella di recuperare il senso teologico, scritturistico e storico-salvifico del mistero celebrativo, senza trascurare il profilo spirituale, pastorale e giuridico del culto: «[la sacra liturgia] va insegnata sia sotto l'aspetto teologico che sotto l'aspetto storico, spirituale, pastorale e giuridico»<sup>1</sup>. Corrette le disfunzioni del passato, bisogna ripristinare l'integralità del patrimonio salvifico: l'abuso del giuridismo induce a individuare il corretto rilievo del giusto senza negarne l'influenza.

<sup>1</sup> SC 16 e OT 16.

Il bene liturgico è complesso, con una *molteplicità di dimensioni e approcci*: teologico, storico, pastorale, spirituale, giuridico, ecc. Queste dimensioni possiedono una *propria specificità epistemologica* e non vanno confuse, ma concernono una *medesima realtà*: tutti sono interessati a sapere cosa sia realmente la liturgia e sono interdipendenti. La priorità è ovviamente riservata alla considerazione teologica dell'essenza della liturgia cristiana. L'aspetto giuridico è solo una parte limitata della conoscenza della materia liturgica. Il dover essere presuppone sempre l'essere. Centrale non è la doverosità ma la sostanza del mistero, l'economia della salvezza. Se si trascura il profilo obbligatorio, però, manca qualcosa alla pienezza del tutto. Il sapere canonico è incomprensibile senza il lume soprannaturale, ma contribuisce alla penetrazione del *mysterium Ecclesiae*, di cui la liturgia è icona.

Il diritto è solo un *profilo* non preponderante, ma non trascurabile, della *realtà liturgica*. Assodata la priorità dell'aspetto ontologico del culto, va chiarito che il settore deontologico non si identifica con la giuridicità. Si possono infatti distinguere *altri tipi di doverosità*:

1) *una doverosità intrinseca alla liturgia*: per realizzare il culto pubblico integrale, occorre conformarsi alle esigenze derivanti dal suo essere, siano esse di istituzione divina o ecclesiastica. Ad es., per la celebrazione eucaristica occorre il pane e il vino per istituzione divina, e un po' d'acqua aggiunta al vino per istituzione umana.

2) *una doverosità morale*, che attiene alle virtù della religione e dell'obbedienza, sia nei riguardi di Dio che della Chiesa. Qui è in gioco il *bene della salvezza del singolo* in quanto legato alla sua corrispondenza nell'agire. Il legalismo rubricistico portava ai pericoli del moralismo, riducendo la morale all'adempimento di leggi positive. Questa doverosità morale comprende i doveri dei sacri pastori e quelli di tutti i fedeli (come il precetto domenicale). Connessa a questa doverosità morale vi è un aspetto spirituale, che dà il vero senso di tali doveri, come espressione di un'integrazione profonda della liturgia nella vita cristiana.

Accanto all'obbligatorietà giuridica esistono dunque altre forme d'impegno: una prettamente liturgica e l'altra morale. Non tutto ciò che è imposto nel sacro è dovuto a titolo di debito di giustizia: una parte piuttosto rilevante della correttezza comportamentale fuoriesce dalla sfera giuridica.

### 3. IL SUPERAMENTO DELL'OBSOLETA PROSPETTIVA DEL "DIRITTO LITURGICO"

Torniamo alla domanda di fondo: in che consiste la dimensione e l'approccio giuridico alla liturgia?

Vi è una risposta consolidata fino al Concilio Vaticano II, che dava luogo a una scienza specifica: il "diritto liturgico", ritenuto sinonimo di "legislazione liturgica", definito come "il complesso delle norme che regolano la liturgia". Poiché molte leggi canoniche riguardano la liturgia, in particolare i sacramenti, ma anche i sacramentali, le esequie, il culto dei santi, i luoghi e i tempi sacri (basta sfogliare il Libro IV del CIC sul *munus sanctificandi*), il criterio tradizionale per denominare "liturgica" una norma concerneva la fonte: il diritto liturgico sarebbe quello contenuto nei libri liturgici (nelle loro rubriche e introduzioni), subordinato alle norme del Codice e alle sue leggi complementari. Tale subordinazione, già prevista dal can. 2 del CIC 1917, è stata formulata in modo più sintetico dal can. 2 del CIC 1983.

A parte le circostanze storiche che hanno prodotto la crisi di questa impostazione, ci sembra di dover applicare alla liturgia un concetto diverso di "diritto", che non lo limiti alla norma positiva. Questo approccio si concentra sulla dimensione di giustizia insita nella liturgia ecclesiale. Siamo consapevoli della novità di questo approccio, che rappresenta una stimolante sfida didattica e di ricerca, di cui siamo solo agli inizi<sup>2</sup>.

Occorre puntualizzare che la dottrina canonistica non ha ancora archiviato l'antica denominazione. Gli autori concordano quasi unanimemente nel considerare lo *ius liturgicum* come "l'insieme delle norme contenute nei libri liturgici". L'espressione ci appare insoddisfacente e ambigua, dal momento che qui si intende procedere a un tentativo di ricostruzione giusrealista dell'ufficio sacerdotale cristiano.

### 4. L'APPROSSIMAZIONE AL CONCETTO DI DIRITTO

I presupposti fondamentali di questa trattazione sono il *concetto di liturgia* e *quello di diritto*, senza perdere mai di vista l'intera realtà della celebrazione del mistero di Cristo nella liturgia della Chiesa, in cui

<sup>2</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *Dal diritto liturgico alla dimensione giuridica delle cose sacre. Una proposta di metodo, di contenuto e di comunicazione interdisciplinare*, in ID., *La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Milano 2008, 1-32.

la dimensione visibile e “orizzontale”, colta dalla nozione di diritto, resta essenzialmente connessa con l’invisibile e con il “verticale”.

La domanda fondamentale e preliminare è: “cos’è il diritto?” I quattro significati principali sono:

- 1) l’oggetto della giustizia (ciò che è giusto o, in senso oggettivo, il giusto),
- 2) la facoltà di esigere qualcosa (diritto soggettivo o pretesa),
- 3) la norma (più che al singolare normalmente ci si riferisce al complesso delle disposizioni normative: l’insieme delle norme; si parla pure di ordinamento o di sistema giuridico),
- 4) la conoscenza scientifica di quest’ambito (il sapere giuridico).

Quale significato rispecchia l’essenza del diritto? Il nostro corso si basa sull’affermazione che *il diritto è essenzialmente l’oggetto della giustizia*, in linea con Aristotele, i giuristi romani e San Tommaso d’Aquino. In quest’ottica, il diritto si può definire come un bene (una “cosa” nel senso latino di “*res*”) appartenente ad una persona, in quanto le è dovuta da un’altra, che deve dargliela (in senso ampio, comprendente il rispetto del suo possesso). La classica definizione di giustizia nel diritto romano evidenzia il legame essenziale tra diritto e giustizia: *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* (la giustizia è la costante e perpetua volontà di dare a ciascuno il suo diritto). Il vincolo si manifesta negli stessi termini latini di *ius* e *iustitia* (e lo stesso avviene nella lingua greca). In questo senso, in piena sintonia con questa concezione classica, San Tommaso poté affermare che lo *ius* è la *ipsa res iusta* (la stessa cosa giusta), con una visione oggettiva del diritto che sarebbe molto riduttivo limitare alla sola sfera delle cose materiali. Le “cose giuste” fondamentali nell’ambito naturale sono quelle più direttamente legate alla persona umana: la vita, la libertà, l’intimità, ecc. Sono giuste in quanto, innanzitutto, sono proprie della persona, e poi perché a questa le sono dovute dagli altri, prima di tutto nella modalità del reciproco rispetto e della tutela da parte della società.

La soluzione del quesito proposto (cos’è il diritto?) implica anche la risposta a cosa non sia in senso primario il diritto.

Tutte le altre nozioni hanno a che fare con il diritto ma non colgono il nucleo fondamentale: sono parte integrante del mondo giuridico ma solo in maniera secondaria e derivata.

Il concetto di norma in particolare non corrisponde all'essenza del diritto. La norma non è giuridica per il fatto di essere norma, ma perché riguarda la realtà di ciò che è giusto, sia come norma naturale che come norma positiva. Se non si tiene conto di questa relazione, nemmeno si capisce la giuridicità della norma. Aiuta a comprendere questo fenomeno il ricordare che esistono molti tipi di norme: morali, tecniche, di urbanità, ecc.

##### 5. UN TENTATIVO DI APPROCCIO "ALTERNATIVO" ALLA REALTÀ GIUSLITURGICA

La *nozione realista di diritto* come "ciò che è giusto" (nel nostro caso nel culto), sebbene "classica" per la sua ascendenza (greco-romano-medievale), non è attualmente molto comune neppure nella scienza canonistica. Al di là delle affermazioni teoriche di principio, la matrice ontologico-metafisica della giustizia *non appare ben esplorata*, soprattutto nelle sue implicazioni pratiche. Manca una penetrazione del fenomeno giuridico che proceda non dalla regolamentazione ma dalle caratteristiche della *res* considerata, mettendo al centro della ricerca la *ipsa res sacra iusta*, per dirla con S. Tommaso.

La *subalternità culturale rispetto al pensiero immanentista della modernità* sembra aver condizionato il sapere canonico. Nella filosofia e nella teoria generale del diritto civilistico attuale è diffusa la distinzione tra diritto soggettivo e oggettivo in chiave normativistica. Il diritto "oggettivo" viene identificato con l'ordinamento positivo e quello "soggettivo" con il riconoscimento legale della pretesa. L'impostazione formalista ha soppiantato quella sostanzialista e sapienziale precedente. Il triste risultato è il completo smarrimento dell'oggetto dell'arte del giurista (*ars boni et aequi*). Non è casuale che molti laureati in Giurisprudenza non sappiano definire con chiarezza il nucleo della propria scienza. La realtà (la cosa giusta) è stata spesso sostituita dal pensiero (l'idea di diritto), l'attribuzione del dovuto dal rigore del metodo, la prudenza dalla tecnica. Tranciate le radici della tradizione, l'albero della giustizia si è quasi completamente seccato.

Tale impostazione ha influenzato, più della concezione stessa del diritto ecclesiale, la *forma mentis* e il *modus operandi* di molti giuristi ecclesiali. Nonostante la critica ai presupposti teorici del giusrazionalismo, del liberalismo, del positivismo, ecc., la cultura canonistica ha assunto schemi e categorie mentali dal fronte civilistico. La Chiesa, sempre in dialogo con il mondo, non è impermeabile alle fortune della

ricerca scientifica. Abbastanza indicativa è la vicenda legata alla genesi del *Codex Iuris Canonici* del 1917. Al di là della dubbia veridicità della frase del Gasparri: «*quod non est in Codice non est in mundo!*», resta la fiducia nelle potenzialità del sistema. La novità e la qualità tecnica del dettato codiciale hanno ingenerato un nuovo modo di affrontare gli studi canonici, accentuando la spinta verso l'esegesi della legge e l'interpretazione letterale del testo. L'appiattimento sul modello secolare ha generato una sorta di normativismo pratico. Va precisato che la buona impostazione e l'apertura al trascendente della legislazione ecclesiastica, da una parte, e la rettitudine di fondo degli operatori, dall'altra, rendono utili molti dei risultati conseguiti.

Riteniamo tuttavia che limitarsi solo al *metodo esegetico-positivo* significhi ingessare lo sviluppo della scienza canonica e privarla della sua linfa vitale. Non basta riconoscere la base soprannaturale della legge e l'oggettività del valore del giusto; bisogna passare dal fenomeno al fondamento, dal fatto al significato, per riscoprire l'essenza e la pienezza obbligatoria dei beni liturgico-sacramentali. Se si perde di vista il fulcro della relazione di giustizia (la spettanza del singolo), tutta la costruzione diviene fragile. L'approccio giusrealista sostiene e promuove i diritti dei fedeli, la tutela dei beni salvifici e i vincoli della comunione, coniugando disciplina e libertà.

L'applicazione di questa prospettiva alla liturgia, quale parte prioritaria della sua applicazione all'intero diritto nella Chiesa, sarà l'oggetto di questo corso. Per ora basta indicare *alcune convinzioni fondamentali*:

a) *il diritto in ambito liturgico è ciò che è giusto nell'ambito della liturgia*: ciò che appartiene come bene proprio alle persone e alla Chiesa nel suo insieme. I beni giuridici in campo liturgico coincidono con i beni liturgici, e sono cioè i sacramenti cristiani, anzitutto l'Eucaristia nella sua dimensione di Sacrificio-Presenza-Comunione. Questi beni sono giusti – cioè veri diritti, nel senso classico del termine – in quanto dovuti alle persone e alla comunità ecclesiale dagli altri, anzitutto dalla Gerarchia, ma anche dagli altri fedeli nella misura dei loro doveri di giustizia. Le norme liturgiche sono le regole di ciò che è giusto nella liturgia della Chiesa di Cristo. All'esistenza dei diritti consegue anche l'esistenza delle facoltà di esigere il loro rispetto nella Chiesa, non costituendo però quest'aspetto l'essenza della giuridicità.

b) Vengono così evitati diversi possibili riduzionismi:

- *quello rubricistico*, che applica il legalismo, secondo cui il diritto liturgico sarebbe un insieme di regole da osservare nei riti, dimenticando che le regole hanno un senso proprio perché connesse all'essere stesso della liturgia.
- *quello autoritaristico*, che concepisce il diritto liturgico quale mera espressione di un'autorità che impone la sua volontà, dimenticando il vero senso dell'autorità della Gerarchia come servizio alla liturgia dell'intera Chiesa, e pertanto al servizio dei diritti di tutti in quest'ambito.

## 6. LA POSSIBILE INCIDENZA DEL GIUSTO NEL CULTO

Se il diritto è l'oggetto della virtù della giustizia, per cogliere la dimensione di giustizia nel sacro bisogna individuare a) *gli estremi del rapporto di debito*, b) *le caratteristiche della res in quanto dovuta* e c) *la possibilità di riscontro del profilo giuridico nell'ambito culturale*. Esamineremo brevemente questi tre aspetti che costituiscono le coordinate del ragionamento e definiscono i termini generali dell'indagine. Nell'esposizione che segue si sintetizzano in larga parte gli insegnamenti del prof. Hervada, principale propugnatore dell'applicazione del "realismo giuridico classico" nel campo canonico.

Per cogliere meglio la nostra argomentazione, conviene avere sempre presente la definizione classica della giustizia (*iustitia est constans et perpetua voluntas suum cuique tribuendi*) e i tre elementi essenziali che la compongono: "1) dare 2) a ciascuno 3) il suo", che individuano i capisaldi della giuridicità.

### 6.1. Il rapporto di debito

«La giuridicità non rivela una sostanza, ma una relazione. Ogniqualvolta diciamo che un qualcosa è giuridico stiamo dando il nome ad una relazione»<sup>3</sup>. L'identificazione del diritto con la *cosa giusta* operata dal Dottore angelico non implica un'autonoma consistenza del giusto come entità fisica o spirituale, ma *riconosce la doverosità nel concreto rapporto intersoggettivo*. Questo aiuta a comprendere che il diritto si riferisce sempre a una realtà sostanziale preesistente (la deontologia

<sup>3</sup> J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano 1990, 34.

presuppone l'ontologia) e non ne assolutizza la portata. L'attributo "giusta" indica la considerazione della realtà sociale nella prospettiva del dovuto. La *relazionalità* esprime il concetto cardine per individuare il presupposto della giuridicità. Il *rapporto giuridico* è una relazione tra due o più persone riguardo all'attribuzione di un bene.

La *configurazione del rapporto di debito* richiede due condizioni essenziali: la ripartizione delle cose e l'altrui influenza nella propria sfera giuridica.

1) *Le cose sono ripartite*. La distribuzione è un requisito indispensabile dell'appartenenza. Se tutto fosse comune, non vi sarebbe differenziazione nella posizione dei soggetti. La titolarità si basa sulla singolarità del legame della persona con la cosa. "Dare a ciascuno il suo" implica riconoscere la differenziazione delle spettanze. L'assegnazione individuale non significa che il rispetto del giusto non possa trascendere l'interesse individuale, ma comporta la necessità di cogliere la peculiarità dell'attribuzione. La determinazione del principio di ripartizione influisce sull'atteggiarsi della relazione di giustizia (commutativa, distributiva o legale).

2) *L'influenza degli altri sulla cosa dovuta*. L'altro presupposto indispensabile è la suscettibilità della cosa di stare in potere di altri. L'atto di giustizia (il dare) ha una ragion d'essere se esiste un reale o potenziale potere nell'attribuzione del dovuto. Se il "suo" già inerisse al "titolare", mancherebbe l'esigenza della dazione. I vincoli di socialità e interdipendenza possono far dipendere il rispetto della sfera personale dalla condotta di altri. La concreta esigenza di un comportamento estraneo attiva il processo di assegnazione del giusto. La conformazione all'ordine della giustizia non esclude il verificarsi della condizione.

Chiariti tali elementi concettuali, si può delineare meglio la consistenza della relazione giuridica. I due presupposti integrano il *duplice rapporto che configura l'obbligatorietà giuridica*.

In primo luogo, il *legame di appartenenza* e, in secondo luogo, l'*attribuzione del dovuto*. Così come la giustizia è un atto secondo rispetto al diritto, la relazione di giustizia tra due soggetti presuppone un rapporto reale di dominio o di spettanza (titolare-bene) e un vincolo obbligatorio (creditore-debitore) che motiva il comportamento richie-

sto. Il primo rapporto di spettanza fa sì che esista la titolarità sulla cosa. Il secondo impegna i soggetti all'attuazione di ciò che è giusto e individua la complementarietà di posizioni giuridiche (diritto-dovere). Giuridico è solo il rapporto interpersonale obbligatorio, ma la causa risiede nella previa appartenenza.

## 6.2. I connotati della cosa giusta

Non c'è diritto senza relazionalità; al centro del rapporto c'è comunque una cosa. Senza un riferimento oggettivo manca il *presupposto della condotta dei soggetti*. La definizione di diritto come oggetto della giustizia evidenzia la consistenza reale dell'attività richiesta. La giustizia si differenzia dalle altre virtù per richiedere la conformazione a un ordine esterno all'intenzionalità dell'agente. Il giusrealismo conduce all'immedesimazione dell'esigenza con un concreto profilo della vita sociale (*ipsa res iusta*) ed evita deformazioni idealiste (la sostituzione della realtà del bene con l'idea o il valore della giustizia). Per evitare equivoci, preferiamo conservare il richiamo entitativo alla cosa, anche se nel linguaggio attuale è più chiaro parlare di beni.

Puntualizzata la sostanzialità del fenomeno giuridico, possiamo esaminare i *tre requisiti costitutivi* della *res iusta*: *l'esteriorità, l'alterità e l'obbligatorietà*.

1) *L'esteriorità* fa sì che la cosa fuoriesca dalla sfera meramente individuale e possa rientrare in un contesto sociale. Tale caratteristica indica la percepibilità esterna e tangibile dell'altrui forma di rispetto. La nozione di *res* non coincide con la materialità: possono essere cose dovute tanto quelle materiali (es. una somma di denaro) quanto quelle immateriali (es. la buona fama o l'intimità); è necessario, tuttavia, che il bene rivendicato abbia sempre manifestazioni sensibili e determinabili. L'interiorità o l'intimità fuoriesce dall'ambito di competenza del diritto. La pietà o la rettitudine del ministro nell'amministrazione di un sacramento influisce nell'aspetto morale (rendendo meritorio l'atto) ma non in quello giuridico (non incide sulla correttezza della distribuzione del mezzo salvifico).

2) *L'alterità o intersoggettività* è connessa con la nota precedente ma vi aggiunge l'insistenza del potere di altri (esistono beni esteriori che non sono in necessario rapporto con l'altrui rispet-

to). La “cosa” non deve essere circoscritta alla sfera di controllo del titolare ma deve essere soggetta per propria natura a un’interferenza esterna. La soddisfazione del dovuto dipende dal concorso attivo o omissivo di una o più persone. La condizione comporta la piena differenziazione dei soggetti coinvolti e la complementarietà delle rispettive situazioni.

3) L'*obbligatorietà* o *doverosità* conforma in senso specifico la qualità giuridica della realtà, ma è difficile da definire in termini generali. La dazione inerisce non in termini di gratuità o volontarietà ma di stretta doverosità. Il sorgere del debito o dell’obbligazione connota in maniera propria ed esclusiva la relazione di giustizia. Il soggetto obbligato considera imposta dall’integrità dell’altrui spettanza la propria condotta. L’esigibilità è solo una conseguenza del *debitum* ma non si confonde con il vincolo intersoggettivo (l’impegno sarebbe dovuto anche se non fosse richiesto). Anche l’imperatività, l’esecutività o la coattività dell’ordine che assistono la realizzazione del diritto sono manifestazioni della cogenza del dovuto, ma non ne integrano a rigore gli estremi (può esistere un vero obbligo anche se sprovvisto di sanzione). L’accertamento o la dichiarazione autoritativa del giusto (es. il processo giudiziario) costituisce un’ulteriore relazione di giustizia che presuppone sempre una relazione sostanziale preesistente.

### 6.3. Il “giusto posto” del giusto nel culto

La realtà liturgica, data la sua formalizzazione e socialità, costituisce un ambito in cui è possibile riscontrare la presenza del fattore giuridico. L’esteriorità e l’alterità sono connesse al “linguaggio dei segni”, mentre la verifica dell’obbligatorietà in giustizia è meno scontata. Come già detto, una parte considerevole della doverosità celebrativa è strettamente liturgica o morale, non necessariamente giuridica. L’osservanza delle prescrizioni della *lex orandi* non è sempre imposta dal rispetto dello *ius*, ma può derivare dalla virtù della religione, della pietà, della prudenza, dell’obbedienza, ecc. La non assorbenza del dover essere del sacro da parte della giuridicità non implica assenza di vincoli intersoggettivi di debito. La correttezza cultuale è un bene dovuto *ad alios*: esiste un diritto ai sacramenti e alla liturgia.

L'autenticità, l'integrità e il decoro sono beni sociali della comunità. L'*istituzionalità* connessa all'azione sacra fa sì che la ritualità si presenti come liturgia della Chiesa. In tal senso la componente giuridica è intrinseca e indissociabile dal soggetto celebrante.

Il giuridismo o il moralismo esasperano il volontarismo e l'autoritarismo a scapito della razionalità e oggettività del giusto e del bene. Gli abusi del passato non tolgono però la legittimità dell'uso. L'approccio realista aiuta a recuperare il giusto posto del sapere canonico.

Che cosa può essere oggetto di diritto nel culto? La definizione di Gaio racchiude lo spettro d'osservazione del giurista: «*Omne ius, quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res vel ad actiones*»<sup>4</sup>. Non sembra esagerato sostenere che la realtà esterna sia costituita solo da persone e cose (le azioni sono proiezioni delle persone). Anche nella liturgia, in estrema sintesi, concorrono questi tre generi di entità: 1) persone, 2) cose e 3) azioni. Il diritto concerne *res sacrae iustae*, e sembra utile differenziare il concetto. Persone, cose e azioni deputate al culto divino sono le realtà considerate dal canonista. L'abilitazione dell'agente, la cura delle cose sacre o il rispetto della forma del rito indicano diversi profili di obbligatorietà. Nella liturgia è sempre presente un'azione che conforma le entità considerate, ma oltre a valutare l'aspetto dinamico non si devono trascurare i presupposti e gli elementi statici dell'*actio sacra*.

Una considerazione eccessiva dell'influenza del fattore giuridico ha condotto a una visione "massimalista". Non è il "troppo" diritto ma il "cattivo" diritto che danneggia la liturgia. Anche una considerazione "minimalista" della componente giuridica comporta un riduzionismo ecclesiologico. Possono essere ad es. *espressioni di un atteggiamento sminuente*:

1) *la riduzione del fattore giuridico a controllo esterno*, dove il diritto interviene solo nella patologia e non nella fisiologia dei rapporti ecclesiali. Per quanto attiene al nostro discorso, ad es., la giuridicità verrebbe collegata solo alla liceità, alla validità e alla responsabilità amministrativa, disciplinare o penale dell'azione sacra ma non già alla fruttuosità e alla pienezza di significato del segno.

<sup>4</sup> GAIO, *Digesta*, 1,5,1.

2) *La supposta eccezionalità dell'incidenza del fattore giuridico*, secondo cui il diritto interverrebbe nella straordinarietà dei rapporti ecclesiali e non nell'ordinarietà della vita della Chiesa, limitando l'orizzonte del canonista ai fenomeni eclatanti, senza estenderlo alla capillarità delle "cose piccole". L'ordinamento dell'azione sacra, l'approvazione dei libri liturgici, la sospensione di un chierico, solo per citare alcuni esempi di immediata percezione, sono sicuramente eventi giuridicamente molto rilevanti, ma non significa che molte altre questioni più minute e spicciole non rientrino nell'ordine della giustizia.

3) *La restrizione dello ius agli aspetti disciplinari o regolamentari del culto*, privando la ritualità delle leggi c.d. rubricali di forza obbligatoria. Sebbene esista una rilevante normatività non giuridica, il diritto interviene prima, durante e dopo la celebrazione con un'influenza diretta anche nel settore cerimoniale.

## 7. UNO SGUARDO ALLA CANONISTICA ATTUALE

L'impostazione di queste pagine è prettamente giuridica, basata sulla convinzione che il sapere canonico sia una scienza giuridica con metodo giuridico. Tuttavia, l'approccio giusrealista non è l'unico né quello dominante nel panorama giusecclesiale attuale. Il prof. Hervada parla provocatoriamente dei "tre vizi" della canonistica contemporanea: 1) il teologismo, 2) lo pseudoteologismo e 3) il pastoralismo. Poiché lo pseudoteologismo, ossia l'adulterazione del discorso giuridico con elementi teologici, rappresenta una sorta di variante o approssimazione rispetto al primo, ci limiteremo ad analizzare brevemente solo i due indirizzi più significativi.

1) Il *teologismo* riconduce il sapere canonico alla scienza teologica. Sebbene riporti l'attenzione dei canonisti sui beni salvifici (Parola e Sacramento costituiscono il fulcro della sistemazione di Mörsdorf<sup>5</sup>), enfatizza il dato soprannaturale a scapito della socialità umana. L'impostazione giuridica classica è considerata troppo "naturalistica" e inadeguata ad esprimere la ricchezza

<sup>5</sup> Cfr. K. MÖRSDORF – E. EICHMANN, *Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici*, 3 voll., München-Paderborn-Wien 1964-1979; K. MÖRSDORF, *Fondamenti del diritto canonico*, Venezia 2008.

del messaggio cristiano. La nozione di diritto ecclesiale diventa pertanto analogica e non univoca rispetto a quella secolare, l'*ordinatio rationis* del sistema tomista viene soppiantata dall'*ordinatio fidei*, lo *ius divinum* assorbe lo *ius humanum*, la *communio* e la solidarietà limitano l'autonomia del fedele. Questa impostazione giunge persino a sostituire il metodo giuridico con quello teologico (Corecco parla del diritto canonico come di una scienza teologica con metodo teologico<sup>6</sup>).

A noi sembra che la base soprannaturale del diritto canonico non può cancellare il riferimento alla matrice umana. La condizione costituzionale del fedele non va disgiunta dallo statuto ontologico della persona. La carità presuppone sempre la giustizia e non l'annulla. La teologizzazione dello *ius canonicum* porta a un depotenziamento, se non ad un completo annullamento, della giuridicità.

2) Il *pastoralismo* attribuisce una funzione strumentale e pragmatica al diritto. Invocando un distorto spirito pastorale, piega il diritto al raggiungimento utilitaristico del risultato pratico. La *salus animarum* è la suprema legge della Chiesa e il fine dell'ordinamento canonico, ma non autorizza certo a travalicare la giustizia in nome di una malintesa carità. Il rischio è sostituire il vero e il bene con l'accomodamento e il relativismo morale e giuridico (ad es. facilitando la dichiarazione di nullità matrimoniale per le persone in situazione matrimoniale irregolare in vista della riammissione alla vita sacramentale). L'approccio pseudopastorale può risultare estremamente pernicioso. La condanna di una visione equivoca della pastoraltà non significa ovviamente negare l'umanità, la comprensione e l'equità della giustizia ecclesiale.

Solo un corretto orientamento gnoseologico, antropologico e metafisico può evitare equivoci. Il realismo giuridico non è una questione di metodo, ma di contenuto. La purezza metodologica e l'impronta sistematica aiutano a "decodificare" meglio la realtà giuridica (ad uscire dalla logica talora troppo angusta del Codice e dell'esegesi),

<sup>6</sup> Cfr. E. CORECCO, *Teologia del Diritto canonico*, in G. BARBAGLIO – S. DIANICH (a cura di), *Nuovo Dizionario di Teologia*, Roma 1988<sup>5</sup>, 1711-1753; ID., *Theologie des Kirchenrechts. Methodologische Ansätze*, Trier 1980, 93. Vd. anche P. GHERRI, *Teologia del diritto canonico: note per individuare la nuova disciplina accademica*, in *Ius Canonicum* 45 (2005) 693-754.

ma decisiva è soprattutto la *riscoperta della razionalità, dell'oggettività e della concretezza del giusto*. L'apporto principale del giusrealismo canonico non a caso è la dimostrazione dell'*intrinseca dimensione di giustizia dei beni salvifici*.